

Legge federale svizzera sui titoli contabili

In materia di custodia e gestione dei titoli di credito in Svizzera sono tuttora in vigore norme che datano dal 1936. Secondo il Codice delle obbligazioni un titolo di credito (cartavalore) è un documento, ovvero un certificato che incorpora un diritto che non può essere fatto valere né può essere trasferito senza il certificato stesso. In questo modo, si volevano garantire e facilitare la legittimazione del creditore, il trasferimento (fisico e giuridico) dei titoli e la certezza dei diritti inerenti ai titoli.

L'aumento del numero e delle tipologie dei titoli dei mercati finanziari e dei volumi di mercato hanno reso necessario degli adattamenti nella prassi. Negli anni 70 del secolo scorso, gli investitori iniziarono a depositare titoli dello stesso emittente in un deposito collettivo. Il trasferimento dei titoli da allora non necessita più del trasferimento fisico del certificato. Negli anni 80 del secolo scorso fu introdotto su larga scala il concetto del certificato globale, che permette di incorporare la totalità dei titoli di un emittente in un unico certificato, dando ai singoli investitori il diritto ad una quota parte dei titoli in questione, senza che abbiano in mano un certificato. Infine si è fatto largo il concetto dei cosiddetti diritti valori, trasferibili mediante accredito o addebito sul conto di deposito, senza l'emissione di alcun certificato da parte dell'emittente. Oggi raramente si emettono dei certificati. Se si fa, di solito si emette un unico certificato globale per tutti gli investitori. La custodia del certificato globale o, per quanto ne esistano ancora, dei certificati dei singoli investitori, è affidata alle banche e ad altri intermediari finanziari (cosiddetta custodia mediata dei titoli).

Le norme giuridiche non hanno tenuto il passo con questi sviluppi. Dal 1° gennaio 2010 entrerà in vigore la nuova Legge federale sui titoli contabili, che tiene conto delle esigenze attuali del settore di negoziazione titoli e aumenta la certezza del diritto. La nuova legge introduce il titolo contabile, che ha tutte le caratteristiche funzionali del titolo di credito senza essere una "cosa" ai sensi del diritto privato svizzero. Per la costituzione dei titoli contabili, per il loro trasferimento o per la costituzione di diritti ad essi correlati, la legge riconosce l'effetto costitutivo degli accrediti sui conti titoli.

I titoli contabili si costituiscono: (a) depositando titoli di credito in custodia collettiva presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli; (b) depositando certificati globali presso un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli; o (c) iscrivendo diritti valori nel registro principale di un ente di custodia e accreditandoli su uno o più conti titoli. Per ogni emissione di diritti valori, il registro principale è tenuto da un solo ente di custodia. Il registro contiene indicazioni sull'emissione, il quantitativo e il taglio dei diritti valori emessi, ed è pubblico.

Ai sensi della nuova legge un ente di custodia gestisce conti titoli intestati a persone o comunità di persone. Sono considerati enti di custodia: (a) le banche secondo la legge sulle banche; (b) i commercianti di valori mobiliari secondo la legge sulle borse; (c) le direzioni dei fondi secondo la legge sugli investimenti collettivi, sempre che gestiscano conti di quote; (d) i gestori di un sistema di conteggio e di gestione delle operazioni su titoli ai sensi della legge sulla Banca nazionale, il quale sia importante per la stabilità del sistema finanziario; (e) la Banca nazionale svizzera; e (f) la Posta svizzera. Sono considerati enti di custodia anche le banche, i commercianti di valori mo-

biliari, gli enti di custodia centrali e altri intermediari finanziari esteri che gestiscono conti titoli nel quadro della loro attività.

A livello internazionale lo statuto giuridico dei conti gestiti dagli intermediari cambia da Stato a Stato. In particolare è difficile determinare chi ha quale diritti. Il 9 ottobre 2009 è stata adottata una Convenzione Unidroit sui titoli dalla conferenza convocata a Ginevra su invito della Svizzera, che unificherà le disposizioni sulla custodia di titoli a livello internazionale.

In questo contesto la Svizzera ha firmato la Convenzione internazionale dell'Aia sugli strumenti finanziari, che uniforma il diritto applicabile alla custodia dei titoli di credito nelle relazioni internazionali. In particolare, la tradizionale norma della *lex rei sitae*, secondo la quale i diritti reali su una "cosa" sono retti dal diritto dello Stato nel quale essa si trova, è superata visto che non si parla più di "cose". Il diritto applicabile sarà vincolato al luogo in cui ha sede l'intermediario interessato.

Le nuove norme contribuiranno a rendere moderna, più sicura e quindi più attrattiva la piazza finanziaria svizzera.

calderan@altenburger.ch